

Scheda 1 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-95/10- ex art. 267 del TFUE****“Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Art. 47, n. 2 – Effetto diretto”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Corte UE è stata richiesta, da un giudice portoghese, di interpretare i contenuti della Direttiva 2004/18/CE, relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. In particolare la Corte viene richiesta di stabilire se l'art. 47 n. 2 di tale Direttiva possa applicarsi anche agli appalti, attribuiti dalle Pubbliche Amministrazioni, aventi ad oggetto il servizio specifico di vigilanza e di sicurezza di impianti pubblici. Il suddetto n. 2 dell'art. 47 prevede che l'operatore economico, il quale concorra per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, possa dimostrare l'esistenza della capacità finanziaria, come richiesta in base alle condizioni dell'appalto, anche per il tramite di un terzo soggetto in possesso di tali requisiti. La questione era stata sollevata da un giudice nazionale cui si era rivolta una società, già aggiudicatrice di un appalto pubblico di servizi di vigilanza e sicurezza, dopo che l'Amministrazione aggiudicatrice aveva risolto l'aggiudicazione. A giustificazione di ciò, l'aggiudicatrice invocava la circostanza per cui la società affidataria dell'appalto non possedeva, di per sé, la richiesta capacità finanziaria, la quale sarebbe stata, invece, garantita da parte di altra società, controllante la prima al 100%. Poiché, tuttavia, il predetto art. 47 n. 2 ammette la possibilità del ricorso ad un avvalitore per i richiesti requisiti finanziari, nel dubbio è stata interpellata la Corte UE, in merito al quesito se tale opportunità venga riconosciuta anche all'appaltatore dei predetti servizi di vigilanza. In risposta, la Corte ha chiarito come la suddetta Dir. 2004/18/CE riprenda una distinzione già formulata nella previgente Dir. 92/50/CE, relativa all'individuazione di due categorie di appalti di servizi, destinate a soggiacere a regimi giuridici diversi. Infatti, l'art. 20 della Direttiva 2004/18/CE stabilisce che agli appalti pubblici, di cui all'allegato II A, si applichino gli articoli da 23 a 55 (ivi compreso, dunque, l'art. 47 sulla possibilità di dimostrare la capacità finanziaria tramite un terzo), mentre a quelli di cui all'allegato II B (fra i quali rientra l'appalto del servizio di vigilanza e sicurezza) si applichino solo gli articoli 23 e 35, paragrafo 4. Il distinguo non è arbitrario, dal momento che le tipologie di appalto, contenute nell'allegato II A, presentano delle specificità rispetto a quelle di cui all'allegato II B. A titolo di esempio, si precisa come nelle prime sia sempre ravvisabile un interesse, facente capo alle imprese di altri Stati membri, ad essere messe in condizioni di partecipare. Sul punto, la giurisprudenza ha dato un'interpretazione della Dir. 2004/18/CE per cui la separazione delle diverse fattispecie dovrebbe, in certi casi, essere superata. Pertanto, si dovrebbero applicare anche agli appalti di servizi, di cui all'All. II B, le norme richiamate dall'esigenza, sicuramente rilevante anche per questi tipi di appalti, di garantire trasparenza e rispetto della concorrenza nelle procedure di aggiudicazione. Tuttavia, in quanto la denegata possibilità di avvalersi di un terzo garante, circa l'esibizione dei requisiti finanziari, non pregiudica né la libertà di concorrenza né il requisito della trasparenza, si deve concludere per l'assoluta compatibilità di tale diniego non solo con la Direttiva, ma con la normativa europea nel suo complesso, come precisata nell'ambito dei più consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Stato della Procedura**Il 17 marzo 2011 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-95/10 (267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.**

Comunicazioni

RINVII PREGIUDIZIALI COMUNICAZIONI

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-16/10	Ravvicinamento delle legislazioni – Telecomunicazioni – Reti e servizi – Direttiva 2002/22/CE – Designazione di imprese per la fornitura del servizio universale – Imposizione di obblighi specifici all’impresa designata – Elenchi abbonati e servizi di consultazione.	Sentenza	NO

Scheda 1 – Comunicazioni**Rinvio pregiudiziale n. C-16/10- ex art. 267 del TFUE****“Ravvicinamento delle legislazioni – Telecomunicazioni – Reti e servizi – Direttiva 2002/22/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Si richiede alla Corte UE, da un giudice britannico, di interpretare alcune norme della Dir.va 2002/20/CE, della Dir.va 2002/21/CE e, infine, della Dir.va 2002/22/CE, tutte riguardanti le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le Direttive sopra citate intendono garantire l’”universalità” dei servizi medesimi, cioè che qualsiasi ragionevole richiesta di accesso alla rete telefonica pubblica, nonché ai servizi telefonici, sia soddisfatta. Pertanto, le stesse stabiliscono che l’erogazione dei servizi in questione venga posta sotto il monitoraggio di Autorità “di regolamentazione”, munite del potere di “designare” gli operatori medesimi preposti al servizio universale e di imporre loro, ove si renda opportuno, di contrattare con gli utenti a condizioni più favorevoli di quelle normali di mercato, in modo da soddisfare anche i consumatori dotati di un basso reddito. Quindi - atteso che, nell’ambito dei servizi di comunicazione, rientrano quelli relativi alla fornitura agli utenti di elenchi telefonici, o alla consultazione di detti elenchi - la Corte si trovava a considerare il modo in cui l’”universalità” di tali specifiche prestazioni era stata assicurata nel Regno Unito: in quel contesto, una sola impresa veniva “designata”, dalla nazionale Autorità di regolamentazione, come responsabile del servizio universale. In ordine ai servizi specifici della fornitura di elenchi o della loro consultazione, tuttavia, l’operatore “designato” non veniva obbligato a contrattare con gli utenti finali, ma a costituirsi intermediario. In particolare, si obbligava l’impresa designata a mettere a disposizione una banca dati - concernente tutti gli abbonati ai servizi di telefonia - ad altri operatori telefonici, così da consentire loro di rapportarsi direttamente alla clientela, offrendo gli elenchi o le consultazioni di cui sopra. Inoltre, la designata era obbligata a garantire l’accesso alla propria banca dati “a condizioni regolamentate”, cioè applicando alle altre imprese condizioni contrattuali eque, orientate ai costi e non discriminatorie. Si chiedeva quindi alla Corte se un tale sistema - che addossava alla “designata” detto obbligo di contrattazione, a “condizioni regolamentate”, con gli erogatori del servizio ai consumatori finali - poteva trovare un fondamento nelle Direttive citate (segnatamente, negli artt. 3, 8, 9 e 11 della Dir.va “servizio universale”). Al riguardo, la Corte ha precisato che il sistema di servizio universale delle comunicazioni, come strutturato nel Regno Unito, non risulta conforme alle disposizioni delle Direttive di cui sopra. Infatti, se è inconfutabile che le disposizioni europee prevedono obblighi a carico dell’impresa “designata”, è tuttavia evidente che la “designata” stessa, alla quale la normativa comunitaria si riferisce, è un’impresa che si pone in diretto contatto con l’utente finale del servizio, per cui gli obblighi in questione attengono all’applicazione di una determinata condotta nei confronti del consumatore (ivi compresa l’applicazione di un prezzo di favore). Nel caso di specie, invece, la “designata” al servizio universale non era stata autorizzata, essa stessa, all’erogazione diretta del servizio telefonico e, pertanto, gli obblighi previsti a suo carico erano quelli, assolutamente non previsti dalla Direttiva, che le attribuivano una posizione di “grossista” nei confronti di altri operatori.

Stato della Procedura

Il 17 febbraio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-16/10 (267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Concorrenza e aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-168/09	Proprietà industriale e commerciale – Direttiva 98/71/CE – Protezione giuridica dei disegni e modelli – Art. 17 – Obbligo di cumulo della protezione dei disegni e modelli con quella del diritto di autore – Normativa nazionale che esclude o rende inopponibile per un certo periodo la protezione attraverso il diritto d'autore dei disegni e modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa – Principio della tutela del legittimo affidamento	Sentenza	NO

Scheda 1 – Concorrenza e Aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C-168/09 - ex art. 267 del TFUE****“Proprietà industriale e commerciale – Direttiva 98/71/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Corte UE viene richiesta, dal Tribunale di Milano, di interpretare l'art. 17 della Direttiva 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei "disegni" e dei "modelli", intesi come quelle caratteristiche estetiche che accrescono il valore dell'oggetto nel quale sono incorporate. Sia la legislazione europea che quella italiana prevedono che un soggetto, "registrando" tali modelli o disegni presso le competenti Autorità nazionali, acquisti su di essi un diritto dotato di speciale protezione. Questa consiste nella possibilità - concessa allo stesso soggetto che ha eseguito la registrazione a suo favore - di opporsi alla fabbricazione/commercializzazione, da parte di qualsiasi terzo, di prodotti incorporanti i modelli o disegni "registrati". Inoltre, sia la legislazione comunitaria che quella italiana attuativa della prima, prevedono che ai modelli e disegni "registrati" si estenda, altresì, la tutela conferita dal c.d. "diritto di autore". In tal modo il soggetto, titolare di modello/disegno "registrato", gode del cumulo delle tutele relative, rispettivamente, da una parte alla "registrazione" del medesimo "disegno" o "modello", dall'altra al "diritto di autore". Tuttavia, la legislazione comunitaria e quella nazionale divergono sotto il seguente profilo: la prima, recata dal suddetto art. 17 della Dir. 98/71/CE, di per sé non appone limiti all'estensione del diritto di autore ai modelli/disegni "registrati", stabilendo che, purchè un disegno/modello risulti essere stato registrato a norma della legislazione vigente in uno Stato membro, per ciò stesso acquisisce anche la tutela prevista dal "diritto di autore". La normativa interna, invece (art. 4, n. 4, del D. L. n. 10/2007, convertito con L. 46/2007), pone un'eccezione a tale cumulo di tutela. La comprensione di detta eccezione impone una premessa: per la legge italiana, il disegno/modello, decorsi 25 anni dalla relativa "registrazione", decade dalla protezione giuridica (si dice, al riguardo, che esso è divenuto "di pubblico dominio"). Pertanto: la legge italiana stabilisce che la tutela accordata dal "diritto d'autore" si estenda ai modelli/disegni "registrati", ma non a quelli che, alla data di entrata in vigore della stessa legge interna che prevede tale estensione (19/4/2001), pur essendo stati già registrati, siano ormai divenuti di "pubblico dominio" per essere decorsi i 25 anni previsti. Ora, è evidente che sussiste il dubbio che una tale eccezione non sia compatibile con la normativa europea sopra riportata, prevedendo la stessa, come sopra precisato, che il diritto di autore "coppia" il modello/disegno registrato a prescindere dalla data cui risale la registrazione: tuttavia, l'ultimo inciso del succitato art. 17 della Dir. 98/71/CE stabilisce che spetti alla legislazione nazionale degli Stati membri determinare la portata del cumulo fra gli effetti della "registrazione" e quelli del "diritto d'autore", per cui l'eccezione, di cui alla norma italiana, non sembrerebbe totalmente in contrasto con la disciplina europea. In proposito, però, la Corte ha chiarito che tale rimando, a favore del legislatore nazionale, deve essere inteso nel senso che quest'ultimo è ammesso sì a definire condizioni e limiti all'estensione del diritto di autore ai disegni/modelli registrati, ma non che lo stesso legislatore possa escludere del tutto tale estensione, come in effetti stabilito dal legislatore italiano per i disegni/modelli che, al 19/4/01, erano già "di pubblico dominio".

Stato della Procedura

Il 27/1/2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-168/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Fiscalità e Dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-436/08 e C-437/08	Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle società – Esenzione dei dividendi di origine nazionale – Esenzione dei dividendi di origine estera subordinata al rispetto di determinate condizioni – Applicazione di un sistema di imputazione ai dividendi di origine estera non esentati – Prove richieste riguardo all'imposta estera imputabile	sentenza	NO
Scheda 2 C-494/09	Diritto doganale – contingente tariffario – Codice doganale – Art. 239 – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Artt. 308 bis, 308 ter e 905 – Regolamento (CE) n. 975/2003 – Tonno – Esaurimento del contingente – Data di apertura - Domenica	sentenza	NO

Scheda 1 – Fiscalità e Dogane**Rinvio pregiudiziale nn. C-436/08 e 437/08 - ex art. 267 del TFUE****“Libera circolazione dei capitali–Imposta sulle società–Esenzione dei dividendi di origine nazionali”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

La Corte UE è stata richiesta, da un giudice austriaco, di pronunciarsi sulla compatibilità, con il diritto europeo, della normativa austriaca che, in relazione ad una società nazionale che partecipi ad un’altra società, prevede due regimi fiscali differenti, in relazione alla circostanza che la seconda società (la “partecipata”) sia anch’essa nazionale oppure no. Infatti gli utili, derivanti ad una società austriaca dalla partecipazione ad una società estera, sono imposti dal fisco austriaco, laddove rimangono fiscalmente immuni se derivano da partecipazione ad altra società austriaca. A fondamento di tale disparità di trattamento, riposa l’esigenza di evitare che gli utili societari si sottraggano, in assoluto, all’imposizione fiscale. Infatti, dato il caso di una società, residente in uno Stato e partecipante ad un’altra società di un diverso Stato, potrebbe accadere che gli utili, prodotti dalla società “partecipata” e destinati alla “partecipante”, vengano esonerati da tassazione nello Stato di residenza della partecipata stessa, grazie a norme fiscali particolarmente favorevoli. In tale ipotesi, se anche lo Stato di residenza della società “partecipante” – alla quale detti utili pervengono in ultima battuta – rinunciasse a tassarli, si produrrebbe il risultato di creare forme di reddito in definitiva immuni da imposta. Quindi, la normativa austriaca intende garantire che detti utili - ove sfuggiti al prelievo dello Stato della “partecipata” – vengano comunque tassati, in virtù dell’intervento del fisco austriaco. La Corte di Giustizia ha affermato che tale legislazione lede, in linea di principio, la regola della “libera circolazione dei capitali”, di cui al Trattato sullo Spazio Economico Europeo (SEE). In ragione di tale disciplina nazionale, infatti, una società austriaca sarà più incoraggiata ad investire i capitali in partecipazioni in società anch’esse austriache, piuttosto che in società dei paesi aderenti al SEE (nel primo caso, infatti, la partecipante non subisce l’imposta sugli utili percepiti, a differenza della seconda ipotesi). La Corte precisa, tuttavia, che se l’obiettivo di garantire la lotta all’evasione fiscale, come sopra, può giustificare l’apposizione di limiti alla stessa libertà di circolazione dei capitali, occorre, d’altra parte, che i limiti stessi operino solo nella misura strettamente necessaria a conseguire l’obiettivo divisato, che è appunto quello di evitare frodi fiscali. Quindi, sarebbe compatibile con il diritto europeo, in linea di principio, la disciplina vigente in uno Stato SEE, che tassasse automaticamente gli utili derivanti, a società nazionali, da partecipazioni in società di altri Stati SEE. Un tale assunto, tuttavia, risulta valido solo ove non esista - fra lo Stato della società partecipante e quello della società partecipata - un “accordo amministrativo”. Infatti solo in difetto di un tale accordo, le Autorità dello Stato della partecipante non potrebbero, obiettivamente, venire a conoscenza del fatto che i redditi siano stati già tassati, o meno, nello Stato della partecipata, per cui sarebbe ragionevole applicare, per cautela, la tassazione degli utili in capo alla società nazionale partecipante, onde evitare possibili frodi al fisco.

Stato della Procedura

Il 10 febbraio 2011 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 436/08 e 437/08 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente sentenza non derivano oneri a carico del bilancio pubblico.

Scheda 2 - Fiscalità e Dogane

Rinvio pregiudiziale n. C-494/09 ex art. 267 del TFUE

“Diritto doganale – Contingente tariffario – Codice doganale – Art. 239”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Vioiazione

La Corte UE viene richiesta, dall’ Ufficio delle Dogane di Alessandria, di interpretare l’art. 239 del c.d. “Codice doganale comunitario” (Re.to n. 2913/1992/CEE), nonché gli artt. 308 bis- 308 quater del Reg.to n. 2454/1993/CE, costituente il “Regolamento di attuazione” dello stesso Codice doganale comunitario. In proposito, si precisa che la normativa doganale comunitaria impone dei prelievi doganali sulle merci, che gli operatori comunitari importano dai paesi terzi rispetto agli Stati UE. Tuttavia, le Autorità europee concedono, talora, lo sgravio totale o parziale dall’imposta doganale, limitatamente a determinate quantità di prodotto importato. Tali quantità vengono “distribuite” alle varie imprese - che ne fanno richiesta alle competenti Autorità doganali degli Stati membri di riferimento – nei limiti di un massimale detto “contingente tariffario”. Le Autorità comunitarie, peraltro, prendono in considerazione le varie richieste secondo l’ordine cronologico in cui esse sono ricevute dai vari uffici doganali dei diversi Stati UE, con il che può verificarsi l’evenienza che una o più domande vengano escluse dal contingente tariffario, ove quest’ultimo risulti già esaurito a motivo dei “prelievi” connessi alle domande ricevute anteriormente. Nel caso di specie, la Commissione aveva “aperto”, la domenica dell’ 1/7/2007, dei contingenti tariffari sulle importazioni di tonno dai paesi terzi. La “Bolton”, impresa italiana di importazione di tale prodotto, non poteva presentare, il giorno stesso, la domanda di ammissione al contingente, in ragione della chiusura domenicale degli uffici pubblici italiani. Inoltrando, la Bolton, la propria richiesta soltanto il giorno seguente Lunedì 2 luglio, veniva in tal modo esclusa dal contingente tariffario, essendosi quest’ultimo esaurito nella domenica precedente (quindi il giorno stesso della sua “apertura”), a motivo dei “prelievi” connessi alle domande presentate, quello stesso giorno, dagli operatori di Stati UE in cui gli uffici pubblici erano attivi anche di domenica. Si chiedeva pertanto alla Corte UE se la normativa comunitaria, di cui sopra, imponesse alle Autorità europee, di fronte ad un caso come quello di specie, di trattare le richieste tardive degli operatori italiani, presentate il 2/7/2007, come se fossero state ricevute il giorno precedente, in modo che le imprese italiane non fossero pregiudicate a vantaggio di quelle di altri Stati UE i cui uffici pubblici funzionano anche di domenica. In risposta, la Corte ha precisato che dalla citata disciplina comunitaria non risulta che le Autorità europee siano tenute ad adattare le disposizioni doganali a seconda delle specificità dell’ordinamento interno di uno Stato membro, come quella relativa alla chiusura domenicale degli uffici in Italia. Inoltre, lo stesso art. 308 bis del codice di attuazione prevede espressamente un solo caso particolare (al paragrafo 8) in cui una domanda di ammissione al contingente tariffario, ricevuta un certo giorno, si intende di diritto ricevuta in un giorno diverso (è il caso delle richieste ricevute i primi 3 giorni di gennaio che si intendono ricevute il giorno 4 del mese). Al di fuori del caso testé citato, dunque, un’istanza di ammissione al contingente tariffario si considera ricevuta alla data in cui lo è stata effettivamente.

Stato della Procedura

In data 17 febbraio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso la causa 494/09 (ex art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-359/09	Avvocati – Direttiva 89/48/CEE – Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni – Direttiva 98/5/CE – Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica – Utilizzo del titolo professionale dello Stato membro ospitante – Presupposti – Iscrizione all'albo di un ordine professionale degli avvocati dello Stato membro ospitante	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-359/09- ex art. 267 del TFUE****“Avvocati - Direttiva 89/48/CEE – Riconoscimento dei diplomi di istruzione superior”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Corte di Giustizia UE è stata richiesta, da un giudice ungherese, di interpretare le Direttive europee 89/48 e 98/5. La Direttiva 89/48 è rivolta, in generale, a determinare le condizioni richieste affinchè un diploma conseguito in uno Stato UE - valido, per la legislazione di quello stesso Stato, a consentire l'accesso ad una determinata professione - possa essere "riconosciuto" in un altro Stato UE (c.d. Stato "ospitante") e autorizzare, anche in quest'ultimo Stato, l'esercizio della medesima professione. La Direttiva 98/5, più in particolare, disciplina il riconoscimento, da parte di uno Stato "ospitante", dello specifico "diploma" abilitante all'esercizio della professione di "avvocato". Si sottolinea che, ai sensi delle due Direttive, si intende per "diploma" il certificato che attesta come un soggetto abbia frequentato un ciclo di studi post-secondari, di durata minima di 3 anni o equivalente, presso un'Università o altro Istituto ad essa comparato. Circa la professione alla quale si è abilitati tramite detto "diploma", la stessa si definisce "regolamentata" proprio in quanto vi vengono ammessi solo i titolari di un attestato, diploma o simili. Pertanto, si chiede alla Corte di stabilire se un cittadino europeo - conseguito in uno Stato membro UE un diploma che lo ammette alla professione di avvocato e intenzionato ad operare in un diverso Stato UE, fregiandosi del titolo con il quale in quest'ultimo Stato è designata la professione medesima di avvocato – debba soddisfare i requisiti previsti in generale dalla Direttiva 89/48 ovvero quelli, specifici, previsti dalla Direttiva n. 98/5, che attiene in particolare alla professione di avvocato. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che le due Direttive menzionate si integrano, potendo, il diplomato idoneo alla professione di avvocato, ricorrere alternativamente alle modalità statuite dalla prima o dalla seconda. Quindi, egli potrà conseguire il titolo di avvocato del Paese ospitante: 1) secondo la Dir.89/48, sottponendosi, a sua scelta, ad un tirocinio ovvero ad una prova attitudinale 2) in base alla Dir. 98/5, esercitando l'avvocatura nello Stato ospitante, per non meno di 3 anni e fregiandosi del titolo originario. Poiché, nel caso di specie, il diplomato intenzionato ad esercitare l'avvocatura nello Stato membro ospitante, era stato richiesto non solo dei requisiti di cui alle Direttive, ma anche di quello concernente l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati dello Stato ospitante stesso, la Corte ha chiarito che tale richiesta non è incompatibile con le Direttive comunitarie sopra indicate. Infatti le medesime si limiterebbero a stabilire che quanti vogliono esercitare, in uno Stato ospitante, una professione regolamentata - per la quale si richieda il possesso di apposito "diploma" - siano dispensati dall'obbligo di conseguire un secondo diploma nello Stato ospitante, ma non renderebbe gli stessi soggetti esenti da ulteriori gravami previsti dalla normativa interna, relativi a requisiti ulteriori rispetto al possesso del suddetto diploma. Nella fattispecie, comunque, le Autorità dello Stato ospitante dovranno avere riguardo - nel valutare se concedere l'iscrizione all'ordine professionale - al principio europeo della non discriminazione degli operatori di altri Stati UE rispetto a quelli interni.

Stato della Procedura

Il 3 febbraio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-359/09 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente ordinanza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Pesca

RINVII PREGIUDIZIALI PESCA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-221/09	Regolamento (CE) n. 530/2008 – Validità – Politica comune della pesca – Conservazione delle risorse – Ricostruzione degli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo	sentenza	No

Scheda 1 – Pesca**Rinvio pregiudiziale n. C-221/09 - ex art. 267 del TFUE****“Regolamento (CE) n. 530/2008 – Validità – Politica comune della pesca”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole.**Violazione**

La Corte UE viene richiesta, da un giudice maltese, di interpretare il principio di non discriminazione, come fondamentale dell’ordinamento europeo. La politica comunitaria della pesca è essenzialmente contenuta nel Regolamento del Consiglio UE n. 2371, il quale risulta orientato al fondamentale obiettivo di evitare che, attraverso le stesse attività di pesca, si determini il depauperamento delle risorse ittiche comunitarie. In questo contesto, ai singoli Stati UE vengono assegnati dei quantitativi massimi di pesca, che, nell’ambito di uno stesso Stato, vengono poi ripartiti fra i singoli operatori del settore. Il Reg.to n. 2371 medesimo prevede, altresì, che ove sussista il rischio che la pesca possa comportare una minaccia grave per le risorse acquatiche vive, la Commissione sia autorizzata ad adottare “misure preventive”. Tali misure sono state, di fatto, prescritte dalla Commissione con il Reg.to 12/6/2008, n. 530. La situazione disciplinata dal Regolamento in questione era la seguente: per l’anno 2008, erano stati distribuiti, fra determinati Stati UE – in ordine all’area comprensiva dell’Oceano Atlantico ad est di 45° di longitudine O e del Mar Mediterraneo - i rispettivi quantitativi autorizzati per la pesca della specie “tonno rosso”. Tuttavia, stante il devastante impatto, sulle risorse marine, delle tonnieri praticanti la pesca con le reti da circuizione, la Commissione paventava che, prima della chiusura della stagione della pesca e già, precisamente, nel mese di Giugno, i massimali di pescato autorizzati fossero prossimi ad essere raggiunti e, quindi, superati. Pertanto, onde evitare l’esaureimento degli stock ittici, la Commissione aveva disposto, con il predetto Reg.to n. 530, le “misure preventive” di cui sopra. Si prevedeva quindi: 1) il divieto, per le tonnieri con reti da circuizione battenti bandiera maltese, greca, francese, italiana o cipriota, di proseguire la cattura dei pesci dopo il 16/6/2008, nonché il divieto, per gli operatori contraenti con le tonnieri stesse, di acquistare il tonno rosso catturato successivamente a quella stessa data; 2) il divieto, per le tonnieri battenti bandiera spagnola, di proseguire la pesca dopo il 23/6/08, nonché il divieto, per gli operatori contraenti con esse, di acquistare i pesci catturati dopo tale ultima data. Come è evidente, il Regolamento ha previsto un trattamento più favorevole per gli operatori spagnoli, disattivando i divieti anzidetti, nei loro confronti, nel periodo 16 giugno - 23 giugno 2008. Al riguardo, la Corte ha precisato che il principio di “non discriminazione” impone che situazioni simili debbano ricevere un trattamento uguale, le eccezioni a tale assunto necessitando del supporto di giustificati motivi. Con riferimento al caso di specie, la Corte ha ritenuto violato il predetto principio, in quanto non ha ravvisato validi motivi in forza dei quali le tonnieri spagnole, che pur versavano nelle stesse condizioni di quelle degli altri Stati, fossero soggette ad un differente regime. Infatti, la presunta circostanza per cui le tonnieri spagnole userebbero iniziare la pesca una settimana dopo quelle degli altri Stati, risulta contraddetta dai fatti, mentre l’argomento per cui la flotta delle tonnieri spagnole avrebbe una capacità di pesca inferiore a quella degli altri Stati UE, si basa, aprioristicamente, solo sulla considerazione del modesto numero di imbarcazioni, ma non su osservazioni concrete.

Stato della Procedura

Il 17 marzo 2011 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-221/09, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla sentenza non derivano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.